



COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 24/04/2019

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 10/2019 a carico del signor Mazza Giampaolo, Presidente della Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, avente ad oggetto la dichiarazione resa dallo stesso nei confronti del Dott. Uva Michele, Vice Presidente U.E.F.A., al termine dell'Assemblea Federale ordinaria della FSGC tenutasi in data 27 febbraio 2019, e ritenuta lesiva dell'onore e reputazione di quest'ultimo, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 5°, Regolamento Disciplina.

Il Presidente della FSGC, con propria comunicazione del giorno 11 marzo 2019 (aff. 1-2), consegnata in pari data a codesta Commissione Disciplinare, ha denunciato che durante l'Assemblea Federale ordinaria della FSGC, tenutasi in data 27 febbraio 2019, il signor Giampaolo Mazza, Presidente della Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, avrebbe *assunto un atteggiamento irrispettoso* nei confronti del Vice Presidente U.E.F.A., Dott. Michele Uva, invitato a partecipare alla stessa Assemblea quale ospite ed, al termine del dibattito, al momento dei saluti, si sarebbe rivolto a quest'ultimo pronunciando la seguente frase: *“da una alta personalità della U.E.F.A. come lei mi aspettavo una maggiore imparzialità”*.

A tale affermazione il Dott. Uva avrebbe quindi replicato, ripetendo per ben tre volte al signor Mazza la frase di seguito riportata: *“Lei non si deve permettere di dire ciò che ha detto al Vice Presidente U.E.F.A., poiché per me l'imparzialità è un fatto imprescindibile”*, per sentirsi quindi rispondere: *“io mi permetto perché sono in assemblea”* e *“qui sono a casa mia”*.

Il Presidente Federale, con la stessa comunicazione, ha sottolineato quindi che l'increscioso episodio sopra riportato era stato ritenuto dal Consiglio Federale della FSGC, riunitosi il 4 marzo 2019, di straordinaria gravità sia per la Federazione che per l'intero movimento calcistico sammarinese, in quanto le affermazioni rivolte dal signor Mazza nei confronti del Vice Presidente U.E.F.A., Dott. Michele Uva, erano evidentemente lesive della reputazione ed onorabilità di quest'ultimo e quindi potevano ben assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 1), comma 5°, del Regolamento Disciplina.



Ha chiesto pertanto a codesta Commissione Disciplinare, di giudicare sul comportamento tenuto dal signor Mazza Giampaolo, ai sensi dell'art. 17, comma 1°, punto d) del Regolamento Disciplina.

Codesta Commissione, in data 12 marzo 2019, ha dato quindi mandato alla Procura Federale della FSGC, ai sensi dell'art. 22, comma 4°, del Regolamento Disciplina, di svolgere un'accurata attività di indagine al fine di accertare quanto contestato al signor Mazza.

La Procura Federale, dopo avere richiesto alla Segreteria della FSGC l'elenco dei soggetti partecipanti all'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019 ed il relativo verbale, ha ascoltato in data 19 marzo 2019, il signor Mazza Giampaolo, ed i signori Nanni Luca, tesserato della società polisportiva Tre Penne, Moretti Primo, Presidente della società Fiorentino, Zucchi Lino, Presidente della società A.C. Juvenes Dogana, Gasperoni Fabio, Presidente della società Faetano Calcio ed Amici Mauro, Presidente della società Tre Fiori, i quali tutti avevano partecipato all'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019.

In sede di audizione il signor **Mazza Giampaolo**, con riferimento alla nota del Presidente Federale del giorno 11 marzo 2019 ed alle frasi ivi attribuitegli, ha espresso formalmente ed ufficialmente le proprie scuse agli organismi UEFA presenti in assemblea nella persona del dott. Michele Uva, sottolineando testualmente che: “al di là ed a prescindere dalle mie reali intenzioni ed al contesto che poi spiegherò, dette frasi, così come riportate in virgolette, potrebbero apparire astrattamente idonee a ledere l'immagine dei rappresentanti UEFA presenti in Assemblea” (aff. 37).

Lo stesso signor Mazza ha precisato quindi che sarebbe stata sua cura provvedere immediatamente a formalizzare le proprie scuse direttamente al dott. Michele Uva, cosa poi puntualmente avvenuta con missiva raccomandata dello stesso giorno 19 marzo 2019, ove il signor Mazza ha espressamente dichiarato: “... è mia intenzione, con la presente, formularLe le mie più sentite scuse, qualora anche Lei avesse reputato l'atteggiamento da me tenuto in tale adunanza in qualche modo offensivo e lesivo della Sua persona o della UEFA. Non era assolutamente mia intenzione mancare di rispetto né a lei né alla Spettabilissima Organizzazione che rappresenta” (aff. 15).

Entrando poi nel merito dei fatti occorsi in sede assembleare, lo stesso signor Mazza, dopo avere premesso di avere ricoperto da 26 anni numerosi ruoli tecnici ed istituzionali



nella Federazione e di averla sempre rappresentata senza mai avere assunto comportamenti non idonei al ruolo ed al contesto, ha precisato che durante l'Assemblea si era limitato ad esprimere esclusivamente le proprie idee ed opinioni in merito ad alcune questioni poste all'ordine del giorno, ed in particolare in merito alla proposta dell'ASAC e dell'ASC di ammettere di diritto al Consiglio Federale un rappresentante di ciascuna associazione, ed in merito alla questione inerente l'affiliazione del San Marino Calcio e di non avere avuto alcun atteggiamento di insistenza ed irrispettoso nei confronti del dirigente UEFA (aff. 38 e ss).

Ha riferito quindi che solo, terminata l'Assemblea, in una situazione assolutamente informale e confidenziale, ci sarebbe stato uno scambio di parole con il Vice Presidente UEFA ed in quel contesto avrebbe risposto alla frase del Dott. Uva: *“Mazza vedrà che si risolverà tutto”* con la frase: *“dott. Uva non mi sembra che durante l'Assemblea sia stato così imparziale”* ed alla replica di quest'ultimo: *“ma lei dov'era?”* con l'ulteriore risposta: *“io c'ero ed oltretutto ero a casa mia e come Presidente di una Associazione Federale nel senso che eravamo in una sede istituzionale della F.S.G.C.”*, per poi concludere lo scambio di battute all'ulteriore replica del Dott. Uva, il quale sottolineava che: *“se ritenevo una cosa del genere lo stavo offendendo in qualità di Vice Presidente della UEFA”* rispondendo: *“che non era mia intenzione offenderlo”* (aff. 39-40).

La dichiarazione rilasciata dal signor Mazza e le dichiarazioni, rese in sede di audizione dai soggetti che sono stati ascoltati dalla Procura Federale (sulla cui attendibilità non si può muovere alcuna contestazione, stante i continui riscontri fra le stesse sul punto), hanno consentito a codesta Commissione, da un lato, di accertare il tenore delle frasi oggetto della presente denuncia nonché di circoscrivere con precisione il tempo ed il luogo ove è avvenuto lo scambio di parole tra il signor Mazza ed il Dott. Uva e, dall'altro lato, hanno consentito di comprendere quali siano stati gli antefatti e le premesse della vicenda di cui si discute.

Al riguardo:

- il signor Zucchi Lino ha dichiarato testualmente: *“Quando si è trattato l'argomento delle due lettere presentate dall'ASAC e dall'ASC il sig. Paolo Mazza è intervenuto sostenendo la tesi che dovessero essere inseriti di diritto nel Consiglio Federale un membro ciascuno delle due associazioni facendo in particolare riferimento alla legge sullo sport ... A quel punto è intervenuto il dott. Uva il quale ha chiarito la disciplina legislativa sull'argomento in Italia ed in ambito internazionale, evidenziando che la*



rappresentanza di queste due componenti federali è sempre elettiva e non di diritto. ... Quando Mazza insisteva nonostante le spiegazioni del dott. Uva e del Presidente Tura, aveva un atteggiamento particolarmente provocatorio. ... Quando si è parlato della questione dell'affiliazione della San Marino Calcio, il sig. Mazza è intervenuto subito chiedendo "Cosa avete intenzione di fare?" ... Mazza di fronte a queste spiegazioni continuava a ribattere al dott. Uva fino a che quest'ultimo gli ha detto "Glielo spiego per l'ultima volta, non mi interessano sue ulteriori repliche" e, dopo aver spiegato per l'ultima volta la questione, ha spento il microfono. L'atteggiamento del sig. Mazza, anche in questa occasione, è stato particolarmente provocatorio soprattutto di fronte agli interventi tecnici del Vice Presidente della UEFA assumendo anche atteggiamenti canzonatori rivolgendosi alla platea. In particolare, mentre il dott. Uva parlava, il Mazza si rivolgeva all'Assemblea scuotendo la testa in senso di disapprovazione e facendo dei sorrisini canzonatori.

Finita l'Assemblea, mentre io mi recavo verso il dott. Uva perché volevo salutarlo e scusarmi a nome di tutta l'Assemblea per l'accaduto e per l'atteggiamento di Mazza del tutto inopportuno, che sicuramente poteva pregiudicare l'immagine della nostra Federazione agli occhi della UEFA, ho visto che il dott. Uva mentre usciva, stava salutandoci tutte le persone vicine e si stava avvicinando al sig. Mazza che era nelle vicinanze per salutarlo con atteggiamento tranquillo e del tutto professionale. **A quel punto ho visto Mazza che, rivolgendosi al dott. Uva diceva: "Da un rappresentante UEFA mi aspettavo più imparzialità". Di fronte a tale affermazione il dott. Uva si è alterato, visibilmente offeso, e gli ha detto più volte che non si doveva permettere perché l'imparzialità la conosceva bene e ne ha fatto una bandiera di tutta la sua attività internazionale per il calcio.** A quel punto Mazza gli dice: "Io mi permetto perché sono a casa mia" ed il dott. Uva gli ha risposto: "Anche io sono a casa". Il dott. Uva si è allontanato dalla sala molto alterato col Presidente Tura".

Posso aggiungere che tutta l'Assemblea, anche per i commenti scambiati tra di noi subito dopo, ha ritenuto del tutto inopportuno e lesivo dell'immagine della Federazione avanti alla UEFA il comportamento del sig. Mazza." (aff. 51 e ss);

- **il signor Moretti Primo** ha dichiarato: "Ricordo che un momento in cui si è creata una situazione di tensione è stato quando si è discusso delle due lettere presentate dall'ASAC e dall'ASC. Dopo che il segretario le ha lette, il sig. Paolo Mazza ha integrato facendo riferimento anche alla legge sullo sport sostenendo che un membro per ciascuna associazione, ASAC e ASC, dovesse essere inserito di diritto nel Consiglio Federale. ...



Quando Mazza insisteva nonostante le spiegazioni del dott. Uva aveva un atteggiamento particolarmente acceso ed anche un po' provocatorio e secondo me del tutto inopportuno nei confronti del Vice Presidente della UEFA. Preciso che il dott. Uva ha spiegato la disciplina di questa questione per tre volte ed alla terza ha espressamente detto al sig. Mazza "Te lo ripeto per la terza volta". ... Anche in questo caso (ovvero quando si parlava della affiliazione della San Marino Calcio) i toni del sig. Mazza sono stati sopra le righe soprattutto considerando che in questa Assemblea erano presenti due alti dirigenti della UEFA. Alla fine dell'Assemblea, mentre il dott. Uva si apprestava ad uscire dalla sala ho visto in lontananza, perché io ero dall'altra parte, che è continuato il battibecco con Mazza. Ho sentito che ad un certo punto il dott. Uva ha detto, in maniera alterata, "Non le permetto..." ma non ho sentito il resto della frase né a cosa stava rispondendo rispetto a quanto dettogli da Mazza" (aff. 49 e ss.);

- il signor **Gasperoni Fabio** ha espressamente riferito: "Mazza ha sostenuto la lettera che aveva inviato alla Federazione con questa sua proposta, dicendo che in molte Federazioni esiste già questo tipo di sistema in favore dell'associazione degli allenatori e dei calciatori che prevede la presenza degli stessi negli organismi decisionali delle Federazioni. A queste affermazioni ha replicato per primo il Presidente Tura .. A quel punto Mazza ha insistito ed è intervenuto il Vice Presidente UEFA il quale, oltre a confermare quanto già chiarito dal Presidente Tura, ha ribadito lo stesso concetto spiegandolo a livello tecnico dicendo che in ambito internazionale non è previsto questo tipo di sistema. Il tono di Mazza era abbastanza polemico nonostante il dott. Uva avesse spiegato più volte la disciplina, infatti il dott. Uva ad un certo punto, con tono educato ma via via seccato, ha detto a Mazza "Io parlo ma non mi ascolti, è la terza volta che lo spiego." ... A fine riunione sono andato a salutare il Vice Presidente UEFA e ho visto che il sig. Mazza si è avvicinato al dott. Uva ed ha ricominciato a discutere dell'argomento prima trattato in Assemblea. Il Mazza ha usato dei toni del tutto inopportuni e non educati nei confronti di una persona come il dott. Uva che ricopre una carica internazionale di altissimo rilievo. Ricordo che ad un certo punto il Mazza ha detto una frase del tipo "posso parlare perché sto a casa mia" ed il dott. Uva ha risposto "E' un po' anche casa mia questa". A quel punto io mi sono allontanato perché la situazione era alquanto imbarazzante. ... Anche in questo caso (ovvero quando si parlava della affiliazione della San Marino Calcio) l'intervento di Mazza è stato caratterizzato da un atteggiamento polemico, assolutamente non consono alla sede ed alla presenza del Vice presidente UEFA" (aff. 58 e ss.).



Con proprio provvedimento del 22 marzo 2019, viste le richieste avanzate dal legale del signor Mazza Giampaolo in data 20 marzo 2019, ritenuta completa l'attività di indagine condotta dalla Procura Federale, conclusasi in pari data, e non sussistendo pertanto la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie, codesta Commissione ha convocato il signor Mazza Giampaolo per l'udienza dibattimentale del 9 aprile 2019, con facoltà di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore e di presentare memorie, istanze e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 08 aprile 2019 è stata depositata agli atti del presente procedimento corposa memoria difensiva nell'interesse del signor Mazza Giampaolo, ove sono state sollevate eccezioni preliminari e di rito e contestata nel merito la rilevanza sotto il profilo disciplinare di quanto denunciato nei confronti del signor Mazza Giampaolo (aff. 91 e ss).

Nel corso dell'udienza dibattimentale tenutasi il 9 aprile 2019, è stata data la parola al signor Mazza Giampaolo, il quale ha sottolineato che da oltre trent'anni ha ricoperto incarichi all'interno della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e mai si sarebbe aspettato di trovarsi coinvolto in una simile vicenda in quanto le sue condotte sono sempre state improntate al rispetto dei principi della correttezza e della lealtà.

Lo stesso ha quindi evidenziato che non appena è stato informato del fatto che gli veniva contestato, ha provveduto senza indugio ad inoltrare le più sentite e sincere scuse al dott. Michele Uva.

Il signor Mazza si è quindi soffermato su quello che è accaduto durante lo svolgimento della seduta dell'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019, evidenziando che, al di là delle diverse vedute fra lo stesso ed il dott. Uva circa le questioni trattate, tutto rientrava nella normale dialettica e nel pieno esercizio del diritto di critica.

Ha fatto quindi notare che la dichiarazione di cui si discute, ovvero la frase pronunciata all'indirizzo del dott. Uva: *“da un'alta personalità della UEFA come lei mi aspettavo una maggior imparzialità”*, non solo è stata proferita in un momento successivo all'Assemblea, ma nell'ambito di una conversazione del tutto riservata e colloquiale.

Ha sottolineato altresì che la stessa UEFA, qualora lo avesse ritenuto, avrebbe potuto intervenire, come ad esempio avvenuto nel recente passato nei confronti dell'allora Presidente della FIGC, dott. Carlo Tavecchio, in merito alle frasi a sfondo razziale dallo stesso pronunciate.



Il legale del signor Mazza Giampaolo si è richiamato in dibattimento a quanto già esposto ed evidenziato nella memoria difensiva depositata agli atti del procedimento.

La Commissione disciplinare, sentito il signor Mazza Giampaolo ed il proprio legale, ha quindi dichiarato chiuso il dibattimento, riservandosi di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari e di rito al definitivo.

Questa Commissione, esaminati gli atti allegati al presente procedimento disciplinare e sentito il signor Mazza Giampaolo in sede dibattimentale, dispone quanto segue:

- Eccezioni preliminari e di rito

L'avv. Martina Mazza, con propria memoria difensiva depositata agli atti del presente procedimento in data 8 aprile 2019, ha eccepito, in via preliminare, la nullità/inammissibilità/improcedibilità del presente procedimento disciplinare, poiché questo sarebbe stato posto in essere in totale violazione del Regolamento Disciplina, in quanto la procedura adottata non sarebbe stata quella prevista dal Regolamento medesimo, con conseguente grave violazione del diritto alla difesa del proprio assistito signor Mazza Giampaolo.

In particolare, la difesa del signor Mazza ha evidenziato:

- che il presente procedimento sarebbe stato attivato in forza di denuncia del Presidente Federale (su ampissima delega ricevuta dal Consiglio Federale nella seduta del 4 marzo 2019) inoltrata direttamente all'attenzione di codesta Commissione, chiamata a "*Giudicare il comportamento di tesserati e più in generale dei soggetti dell'ordinamento federale*" ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lettera d), e che pertanto il presente procedimento sarebbe stato avviato da un soggetto (il Presidente Federale) a cui non competerebbe l'azione disciplinare, che, allo stesso modo, non sarebbe neppure di spettanza della Commissione Disciplinare, la quale sarebbe ad avviso della stessa difesa, *unicamente chiamata a decidere*;
- che, così facendo, la Procura Federale ha potuto svolgere nel presente procedimento unicamente una mera funzione inquirente e non anche la funzione requirente che le è propria ai sensi del vigente Regolamento Disciplina, e che la relativa attività di indagine si sarebbe potuta concludere anche con un provvedimento di archiviazione, qualora i fatti



denunciati non fossero stati ritenuti dalla stessa Procura Federale rilevanti sotto il profilo disciplinare¹;

- che non vi sarebbe nel Regolamento Disciplina alcuna norma che possa esentare completamente la Procura Federale dalle proprie funzioni;
- che sarebbe stato altresì interpretato erroneamente l'art. 22 Regolamento Disciplina laddove sono state demandate *in toto* le indagini alla Procura Federale.

La predetta eccezione preliminare e di rito non può essere accolta e viene pertanto rigettata per i seguenti motivi:

- il presente procedimento disciplinare è stato avviato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 8°, del Regolamento Disciplina, su segnalazione scritta del Presidente Federale (il quale aveva avuto ampio mandato in tal senso da parte del Consiglio Federale nella seduta del 4 marzo 2019), inoltrata in data 11 marzo 2019 a codesta Commissione, la quale ha il potere di "*Giudicare il comportamento di tesserati e più in generale dei soggetti dell'ordinamento federale*" ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lettera d) e può ben essere direttamente destinataria delle segnalazioni su comportamenti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, così come indicato dal comma 8° dello stesso art. 17).

Diversamente, se l'attività della Commissione dovesse dipendere esclusivamente dall'esito delle attività di indagine poste in essere dalla Procura Federale e dal successivo eventuale deferimento da quest'ultima disposto, ai sensi del comma 1°, lettera c) dell'art.

¹ **Art. 11** (*Competenze della Procura Federale*)

1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti; Il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente regolamento e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della disciplina sportiva competenti.

2. La Procura Federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifestata infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio del competente organo della disciplina sportiva i soggetti di cui all'art. 1.

Con deferimento la Procura Federale trasmette all'organo della disciplina sportiva competente tutti gli atti dell'indagine esperita e ne formula i capi di incolpazione, e comunica l'avvenuto deferimento al Presidente Federale.

4. La Procura Federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari. La Procura Federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi Federali.

5. (omissis)

6. Per istruttorie relative a fatti di illecito sportivo, scommesse e per violazioni in materia gestionale ed economica, la Procura Federale può avvalersi dei mezzi di accertamento che ritiene più opportuni ed, al termine degli avvenuti accertamenti, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni e comunica le conclusioni agli interessati.



17) Regolamento Disciplina, risulterebbe difficile se non impossibile dare un senso pratico a quanto disposto dalle successive lettere d), e), f) e g) dello stesso art. 17).

Allo stesso modo l'incarico conferito da codesta Commissione alla Procura Federale di svolgere le relative attività di indagine, è stato disposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4° Regolamento Disciplina, che contempla espressamente tale possibilità in capo al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare e alla Commissione d'Appello Federale, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, Comma 4° Regolamento Disciplina.

Nel merito:

Entrando nel merito della presente vicenda, questa Commissione ritiene che le frasi pronunciate dal signor Mazza Giampaolo nei confronti del dott. Uva Michele, Vice Presidente U.E.F.A., abbiano assunto rilievo sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'Art. 1), comma 5° Regolamento Disciplina, **in quanto oggettivamente lesive della reputazione dello stesso dott. Uva.**

Sia per stessa ammissione del signor Mazza Giampaolo che alla luce di quanto riferito da alcuni dei presenti all'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019 (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai signori Zucchi Lino, Gasperoni Fabio e la dichiarazione resa dal signor Zanotti Paolo, dirigente dell'associazione sportiva "La Fiorita 1967", allegata alla memoria difensiva del signor Mazza (aff. 118 e ss) e che viene testualmente riportata: *"Dopo il termine dell'Assemblea ero vicino al Signor Mazza verso l'uscita del locale, quando il dott Uva si è avvicinato per salutarlo. Ho ascoltato uno scambio di battute tra i due in maniera del tutto informale e confidenziale. In particolare il dott. Uva si rivolgeva a Mazza in questi termini: "La volevo salutare, vedrà che si risolverà tutto" e Mazza rispondeva con tono scherzoso e rilassato, sorridente: "Si però da lei mi sarei aspettato maggior imparzialità" a quel punto Uva ribatteva alla battuta dicendo "Ma Lei dov'era stasera ?", e Mazza replicava "ero qui, sono presidente di un'associazione e qui mi sento a casa". A questo punto il dott. Uva replicava in modo rigido dicendo "Però se dice così mi offende, non si deve permettere di dire così al Vice Presidente Uefa, non accetto questo tipo di battuta", dopo di che i due si allontanavano"*), risulta infatti provato che il signor Mazza Giampaolo, terminata l'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019, si sia rivolto nei confronti del dott. Uva con la seguente espressione: *"da un'alta personalità della UEFA come lei mi aspettavo una maggior imparzialità"*, e quindi



pronunciando una frase oggettivamente lesiva della reputazione di quest'ultimo, senza che si possa invocare il ben che minimo diritto di espressione e di critica quale esimente della condotta contestata.

E' stato altresì provato che questa frase è stata resa non durante lo svolgimento dell'Assemblea Federale (cosa che avrebbe inciso notevolmente sull'entità della sanzione disciplinare da irrogarsi), ma al di fuori dell'Assemblea medesima.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del signor Mazza, circa la mancanza nella presente vicenda del requisito della "pubblicità", richiesto dall'art. 1) del Regolamento Disciplina al fine di poter configurare una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, si deve evidenziare che lo scambio di parole fra il signor Mazza ed il dott. Uva è avvenuto, comunque, a margine di un momento istituzionale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e, comunque, detto scambio di parole si è consumato alla presenza di diversi partecipanti all'Assemblea Federale, i quali hanno assistito all'accaduto, ascoltato il tenore della discussione fra il signor Mazza e il dott. Uva, e ne hanno avvertito, chi il senso inopportuno e dai toni accesi/non educati (cfr. Moretti Primo e Gasperoni Fabio), chi il senso oggettivamente offensivo e lesivo della reputazione del dott. Uva (cfr. Zucchi Lino e Zanotti Paolo), come tra l'altro fatto immediatamente notare anche dal Vice Presidente UEFA.

Come è noto il requisito della pubblicità della condotta risulta integrato se l'affermazione contestata avviene in pubblica riunione o comunicando con più persone.

Come indicato nella propria memoria, l'avvocato Mazza, ha sottolineato anche in udienza come non si sia potuto procedere nel caso di specie al tentativo di conciliazione tra le parti previsto dalla Legge sullo Sport, in quanto il Regolamento Disciplina della FSGC non lo ha ancora recepito.

Allo stesso modo questa Commissione non può che sottolineare il rispetto del Regolamento di Disciplina vigente che attualmente non prevede la possibilità di ricorrere al c.d. "tentativo di conciliazione" previsto dalla Legge sullo Sport n. 149/2005 e dal Regolamento di Giustizia Sportiva del C.ON.S..

Codesta Commissione, accertata la rilevanza sotto il profilo disciplinare della condotta tenuta dal signor Mazza Giampaolo, ai fini della concreta determinazione della sanzione da applicarsi al presente procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare la più tenue fra le sanzioni previste dal Regolamento Disciplina e precisamente la sanzione



dell'ammonizione o deplorazione di cui al punto 1) comma 1° dell'art. 28 del Regolamento Disciplina e ciò tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- 1) la frase lesiva della reputazione del dott. Uva è stata proferita non durante lo svolgimento dell'Assemblea ma al di fuori di un momento istituzionale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio;
- 2) il signor Mazza Giampaolo, non appena venuto a conoscenza delle indagini che si stavano svolgendo nei suoi confronti, ha immediatamente provveduto ad inviare al dott. Uva le proprie formali ed incondizionate scuse;
- 3) il signor Mazza Giampaolo ha tenuto, durante tutto lo svolgimento del presente procedimento, una condotta esemplare ed estremamente collaborativa, potendo quindi trovare ben applicazione quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Disciplina.

PQM

Rigettate le istanze preliminari e di rito, questa Commissione ritiene la frase proferita dal signor Mazza Giampaolo nei confronti del Dott. Uva Michele, al termine dell'Assemblea Federale del 27 febbraio 2019, lesiva della reputazione di quest'ultimo, e pertanto rilevante sotto il profilo disciplinare ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5° del Regolamento Disciplina, ed alla luce di tutto quanto sopra esposto

COMMUNA

nei confronti del signor Mazza Giampaolo, Presidente della Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, la sanzione dell'**ammonizione o deplorazione** prevista dall'art. 28, comma 1°, punto 1) Regolamento Disciplina.

Così deciso il 23 aprile 2019

La Commissione Disciplinare

La Segreteria
Elisa Felici